

Parti

Ricorrente: ProRail NV

Convenute: Xpedys NV, DB Schenker Rail Nederland NV, Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen NV, FAG Kugelfischer GmbH

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Hof van Cassatie van België — Interpretazione degli articoli 1 e 17 del regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale (GU L 174, pag. 1) e dell'articolo 33, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale («Bruxelles I») (GU 2001, L 12, pag. 1) — Assunzione diretta delle prove da parte dell'autorità giudiziaria richiedente — Nomina di un perito e affidamento a quest'ultimo, da parte delle autorità giudiziarie di uno Stato membro, di un incarico da svolgere in parte sul territorio dello Stato membro in cui risiedono le autorità giudiziarie in questione e in parte sul territorio di un altro Stato membro — Applicazione obbligatoria o meno del meccanismo ex articolo 17 del regolamento n. 1206/2001

Dispositivo

Gli articoli 1, paragrafo 1, lettera b), e 17 del regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale, devono essere interpretati nel senso che l'autorità giudiziaria di uno Stato membro, la quale chiede che l'assunzione delle prove affidata a un perito sia effettuata sul territorio di un altro Stato membro, per poterla disporre non è necessariamente tenuta a ricorrere al metodo di assunzione delle prove previsto da tali disposizioni.

(¹) GU C 269 del 10.9.2011.

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 26 febbraio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Constitucional Madrid — Spagna) — procedimento penale contro Stefano Melloni

(Causa C-399/11) (¹)

(Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale — Mandato d'arresto europeo — Procedure di consegna tra Stati membri — Decisioni pronunciate al termine di un processo a cui l'interessato non è comparso personalmente — Esecuzione di una pena irrogata in absentia — Possibilità di revisione della sentenza)

(2013/C 114/16)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Constitucional Madrid

Parti

Procedimento penale contro: Stefano Melloni

Altra parte: Ministerio Fiscal

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunal Constitucional Madrid — Interpretazione dell'articolo 4 bis della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU L 190, pag. 1), come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, che modifica le decisioni quadro 2002/584/GAI, 2005/214/GAI, 2006/783/GAI, 2008/909/GAI e 2008/947/GAI, rafforzando i diritti processuali delle persone e promuovendo l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni pronunciate in assenza dell'interessato al processo (GU L 81, pag. 24) e degli articoli 47, 48 e 53 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea — Decisioni pronunciate al termine di un processo a cui l'interessato non è comparso personalmente — Esecuzione di una pena irrogata in absentia — Possibilità di revisione della sentenza

Dispositivo

- 1) L'articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, deve essere interpretato nel senso che osta a che l'autorità giudiziaria dell'esecuzione, nei casi indicati dalla medesima disposizione, subordini l'esecuzione di un mandato d'arresto europeo emesso ai fini dell'esecuzione di una pena alla condizione che la sentenza di condanna pronunciata in absentia possa essere oggetto di revisione nello Stato membro emittente.
- 2) L'articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, è compatibile con le esigenze derivanti dagli articoli 47 e 48, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
- 3) L'articolo 53 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea deve essere interpretato nel senso che non consente a uno Stato membro di subordinare la consegna di una persona condannata in absentia alla condizione che la sentenza di condanna possa essere oggetto di revisione nello Stato membro emittente, al fine di evitare una lesione del diritto ad un processo equo e ai diritti della difesa garantiti dalla sua Costituzione.

(¹) GU C 290 dell'1.10.2011.